



Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sez. IV civile, sentenza n. 8511/20 del 12/03/2020 (09/06/2020)

Il 09/06/2020, il Giudice di Pace civile di Roma ha depositato la sentenza n. 8511/20 ed ha condannato Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale dovuto alla presenza di una buca nella sede stradale.

Giudice di pace, sentenza di condanna al risarcimento dei danni (art. 2051 c.c), sinistro stradale

L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.

FATTO

Con sentenza n. 8511/20 del 09/06/2020, il Giudice di Pace di Roma ha condannato il Comune di Roma Capitale a risarcire i danni subiti il giorno 10.11.2016, alle ore 19.45 circa, da _____ che mentre percorreva via _____ in Roma alla guida del suo scooter, per la presenza di due grandi buche sul manto stradale, perdeva il controllo e cadeva rovinosamente a terra.

L'attore, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla caduta, dovuta alla perdita di controllo del proprio motorino, per la presenza di due grandi buche poste nella sua corsia di marcia, per la mancanza di asfalto, rese anche viscide dal terriccio in esse presente e non

visibili per la scarsa illuminazione, ha agito in giudizio, nei confronti di Roma Capitale, dopo aver esperito, senza esito, la procedura di negoziazione assistita.

Il Comune di Roma Capitale, si è costituito in giudizio chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta appaltatrice che, alla data del sinistro, aveva la manutenzione e sorveglianza del tratto di strada in questione.

La chiamata in causa, ritualmente citata, è rimasta contumace

L'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, con la sentenza in commento, ha enunciato i seguenti principi di

DIRITTO

L'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile ex art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

Il principio di diritto richiamato dalla sentenza oggetto della presente nota è principio consolidato nella giurisprudenza più recente della Suprema Corte.

Nello specifico, si sono succeduti sul punto 2 diversi orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo orientamento, nei casi oggetto di causa, il danneggiato aveva l'onere di provare la colpa della Pubblica Amministrazione nonché l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'insidia ex art. 2043 c.c.; secondo l'orientamento recente, invece, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.¹

Pertanto, nel caso di specie, una volta accertato il nesso di causalità tra la caduta causata dalla buca ed i danni subiti, non grava più sul danneggiato dimostrare l'esistenza di un "insidia" – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza)-, ma alla Pubblica Amministrazione fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.

¹ C. Cass. n. 18735/2017; C. Cass. 11526/2017; C. Cass. 7805/2017

Rilevato che dall'istruttoria del caso concreto risulta provato sia l'evento danno sia il nesso di causalità con l'insidia rappresentata dalle buche sul manto stradale e che il Comune di Roma Capitale non ha fornito alcuna prova concreta ed idonea tale da escludere la propria responsabilità, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la responsabilità della predetta Pubblica Amministrazione nella causazione del sinistro in oggetto.

Inoltre, secondo altro principio consolidato in giurisprudenza, è responsabile in solido con la Pubblica Amministrazione competente anche la ditta appaltatrice a cui è stata affidata la manutenzione e la sorveglianza del tratto stradale su cui è presente l'insidia²; pertanto, nel caso di specie, l'impresa tenuta alla manutenzione e alla sorveglianza del tratto di strada in oggetto, per essere da questa garantita, va condannata a rivalere il Comune di Roma Capitale di quanto sarà tenuto a pagare all'attore a titolo di danno e di spese processuali.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Roma condanna il Comune di Roma Capitale al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'attore di causa nonché condanna la società appaltatrice del tratto di strada oggetto di causa a rivalere il Comune di Roma Capitale di tutte le somme che la Pubblica Amministrazione predetta sarà tenuta a pagare all'attore anche a titolo di spese processuali.

Dott.ssa Ilaria Mariateresa Russillo

Avv. Gerardo Russillo

² C. Cass., sez. III, n. 4039/2013